

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 1949

(11ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

«Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione» (N. 433) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	61 e <i>passim</i>
SARTORI, <i>relatore</i>		57 e <i>passim</i>
CAVALLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>		59 e <i>passim</i>
DE LUCA		60 e <i>passim</i>
GIUA		61 e <i>passim</i>
MARTINI		61 e <i>passim</i>
CAMINITI		61 e <i>passim</i>
FIORE		62 e <i>passim</i>
CASTAGNO		63 e <i>passim</i>
TOMÈ		64 e <i>passim</i>
BRAITENBERG		65 e <i>passim</i>
BOSCO		68 e <i>passim</i>
CARON		68 e <i>passim</i>

La riunione è aperta alle ore 10.15.

Sono presenti i senatori: Bellora, Benedetti Tullio, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Caron,

Castagno, De Luca, Fiore, Ghidetti, Giacometti, Giua, Longoni, Marconcini, Magli, Martini, Mott, Raja, Sartori e Tomè.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, onorevole Cavalli.

TOMÈ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione» (N. 433) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sartori.

SARTORI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con la presentazione del disegno di legge sulla nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione, nessuno potrà affermare che il Governo della Repubblica non ispiri la sua opera al 4° principio fondamentale della Costituzione per cui, avendo ogni cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, la Repubblica riconosce ad esso il corrispondente diritto e promuove le condizioni che questo diritto rendono effettivo.

Nel campo dell'arte bianca, questo diritto, per chi aspirasse alla posizione indipendente

di dirigente proprietario, fu conculcato per lunghi anni da disposizioni limitatrici di ordine economico, che risentivano dell'anormalità dei tempi in cui vennero emanate, e più precisamente dal regio decreto legge 21 luglio 1938, n. 1609, sulla panificazione e dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890, per la macinazione.

Che col regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890, fosse demandato al Prefetto ed all'Amministrazione centrale l'esame delle domande di impianto dei molini per accertare se fossero « sufficienti » alle esigenze del consumo locale quelli già esistenti o se rispondessero alle necessità del consumo nazionale in rapporto alla situazione generale dell'industria molitoria quelli da costruire, poteva apparire saggio, in teoria, ma in pratica tutti sanno che sotto la pressione della massa coalizzata degli interessi di coloro che già detenevano la licenza e che pian piano venivano a ritenersi beneficiari di una investitura esclusiva ed ereditaria, le decisioni prese in materia troppo sovente si risolvevano nella creazione di un privilegio per chi avesse la fortuna di conseguire la licenza e nella perpetrazione di una ingiustizia a danno di colui al quale la licenza fosse negata.

Quante volte fu negata la licenza non solo di macinazione, ma anche quella di panificazione prevista dal regio decreto-legge 21 luglio 1938 ed autentici tecnici del ramo, che non avevano altre possibilità di lavoro, sotto lo specioso pretesto della « sufficienza » degli esercizi esistenti!

Il disegno di legge che viene qui presentato, nel testo emendato ed approvato dalla Xª Commissione della Camera dei deputati, limitandosi a prescrivere determinati requisiti tecnici e sanitari per conseguire la licenza d'impianto e di conduzione di molini o di panifici, annulla le iniquità accennate e restituisce quel principio della libera competizione, che solo è fonte di progresso per la gara di emulazione che provoca tra i concorrenti, ciascuno dei quali, tendendo ad accaparrarsi il maggior numero di clienti, è costretto al miglioramento dei propri servizi per non vedersi soppiantato da chi, via via, entra nuovo nell'industria, con impianti aggiornati e di massimo rendimento.

L'affermazione per cui gli impianti esistenti sono già troppo numerosi (al fine di giustificare un tentativo di resistenza ai principi liberistici cui s'informa il disegno di legge in discussione) merita di essere discussa.

Non si può negare che, in fatto di potenzialità degli impianti — principalmente quelli molitori — si stia nel complesso molto al di sopra del fabbisogno; ma nessuno oserà affermare che ciascuna delle unità esistenti sia topograficamente situata nel punto più adatto per servire comodamente una determinata zona o sia attrezzata bene, in modo da fornire prodotti perfetti, od espliciti la propria attività alle condizioni più vantaggiose per il cliente. È qui che la libera iniziativa nei nuovi impianti trova la propria giustificazione a vantaggio della collettività dei cittadini clienti, che è molto più numerosa della collettività delle imprese molitorie o panificatrici, disturbate dall'ingresso nella collettività stessa di nuovi concorrenti.

La somma algebrica dei vantaggi e degli svantaggi tra le due collettività accennate, dei clienti e delle imprese, non può che risultare positiva a favore della economia nazionale.

Non è possibile che la instauranda libertà d'impianti provochi un rigurgito di nuove imprese. È proprio soltanto dei regimi totalitari il ritenere che il popolo sia generalmente e permanentemente da considerarsi minorenni e quindi da trattarsi come tale.

Chi si accinge ad una impresa, per poco che sia esperto, fa un preventivo delle possibilità favorevoli e di quelle sfavorevoli, e, se effettivamente l'ambiente in cui intenderebbe operare risulta già ben servito a costi normali, desisterà dal progettato impianto, poichè il timore di non poter vincere la concorrenza delle aziende già costituite, e pertanto più saldamente agguerrite, costituisce il più potente freno preventivo ai nuovi impianti.

Le eccezioni contrarie di gente che, magari ignara del mestiere, vuol gettarsi in una impresa ad esito incerto, solo perchè ha del capitale liquido, guadagnato forse troppo facilmente, esistono di sicuro, ma non fanno che confermare la regola opposta.

A ridurre il numero di tali eccezioni potrà giovare la inserzione nello schema di legge di un articolo che prescriva un minimo di ga-

ranzie morali e di capacità professionali da parte dei richiedenti della licenza di apertura di nuovi esercizi.

Con una prescrizione di tale natura e con l'abolizione della « corporazione chiusa », determinata dalla legge in corso di approvazione, verrà a crearsi uno spontaneo ringiovanimento dei quadri dirigenti delle industrie panificatrici e molitorie perchè non dobbiamo dimenticare che sarebbe vano preoccuparci di rinnovare impianti e attrezzature meccaniche, ove non pensassimo alla rinnovazione progressiva degli uomini che vi sono preposti, i quali purtroppo sono soggetti, oltre che al logorio fisico, anche al logorio morale, ed è ormai chiaro, per le esperienze fatte, che il progresso materiale, non sostenuto da adeguato progresso dello spirito, non reca buoni frutti.

Concludendo, nel raccomandare in linea di massima alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, aggiungo che presenterò, in sede di discussione degli articoli, alcuni emendamenti che, a mio avviso, si rendono necessari per dare maggior proprietà al disegno di legge stesso.

CAVALLI. *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio.* Onorevoli senatori, la interessante, dettagliata e diligente relazione del senatore Sartori mi esonererebbe dal fare delle dichiarazioni, in quanto l'egregio relatore conclude per l'approvazione, in via di massima, del provvedimento.

Mi sia però concesso di precisare che il provvedimento in esame è da considerarsi in armonia con l'indirizzo già adottato dal Ministero dell'industria nel campo delle discipline industriali, le cui iniziative non sono più soggette a preventiva autorizzazione. L'attuale provvedimento si propone l'abolizione delle limitazioni di ordine economico previste dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, e 21 luglio 1938, n. 1609, per le industrie della macinazione dei cereali e della panificazione, subordinando però la concessione delle relative licenze all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari da effettuarsi rispettivamente dagli ispettori del lavoro e degli ufficiali sanitari.

L'esperienza ha dimostrato che vincoli del genere non valgono affatto a stimolare il

perfezionamento degli impianti per renderli sempre più rispondenti alle esigenze della tecnica in continuo progredire. La libertà pertanto, che viene proposta anche in questo campo, varrà, nel ripristino del gioco della libera concorrenza, ad assicurare non soltanto un generale progresso tecnico, ma, presumibilmente, anche un freno all'aumento degli impianti stessi, finora facilitato dalle condizioni spesso monopolistiche, in cui essi funzionano.

Con l'approvazione del provvedimento, di cui si discute, verrà a cessare sia presso il Ministero dell'industria e del commercio, sia presso gli Uffici periferici una considerevole mole di lavoro. Solo presso il Ministero dell'industria e commercio — che, come è noto, è chiamato a decidere in giudizio di appello sulle pratiche già decise alle periferie ed in prima istanza per pratiche riferentisi ad impianti con potenzialità superiore ai 50 quintali — sono tuttora in corso di istruttoria più di un migliaio di pratiche.

L'abolizione dei vincoli di ordine economico nella fattispecie in esame è da tempo reclamata dall'opinione pubblica; di detta opinione si sono fatti interpreti deputati e senatori, nei due rami del Parlamento, in diverse occasioni, con interrogazioni. Per essere obiettivo debbo osservare che il provvedimento in esame non torna gradito alle categorie che oggi esercitano detta attività: esse, attraverso le rispettive associazioni, hanno fatto sentire la loro voce, nettamente contraria.

La maggioranza invece delle Camere di commercio, di propria iniziativa, si è espressa in senso favorevole alla instaurazione della completa libertà economica nella fattispecie, sostenendo, a ragione, che solo attraverso la libera concorrenza si potrà ottenere un miglioramento di produzione ed una riduzione dei costi.

Confido pertanto che la onorevole Commissione con il suo voto favorevole vorrà affrettare la pratica concretizzazione delle suddette finalità, le quali, è bene affermarlo, non contrastano affatto con i reali interessi delle categorie interessate, mentre da un punto di vista generale rappresentano una effettiva garanzia per un normale sviluppo anche di dette attività economiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni di ordine economico previste dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

SARTORI, *relatore*. Penso che l'articolo 1 possa essere accettato senza varianti, all'infuori della correzione della data 8 gennaio 1939 in 9 gennaio 1939. La data dell'8 gennaio è stata infatti inserita per una pura svista.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Che si tratti di errore materiale è evidente. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che la Commissione, quando ha deliberato su di un determinato provvedimento, desse autorizzazione al Presidente di poter apportare quelle correzioni di eventuali errori relativi a richiami di disposizioni di legge nei provvedimenti esaminati e discussi. È infatti accaduto alla X Commissione permanente della Camera che, per errore, nel testo invece di 9 gennaio è stato scritto 8, nessuno essendosene accorto il testo è stato approvato così come era e non è stato più possibile modificarlo. Se il Presidente della Commissione avesse avuto la possibilità di un successivo controllo, riscontrato l'evidente errore lo avrebbe senz'altro corretto. Mi permetto prospettare anche la necessità di autorizzare il Presidente ad un organico coordinamento degli articoli dei provvedimenti approvati: con ciò non si intende, evidentemente, modificare comunque quella che è la sostanza dei provvedimenti stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, l'articolo 1 con la modifica proposta dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

Sono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semi-automatrici che siano dotati:

1° di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

2° di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che, pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

SARTORI, *relatore*. L'articolo 2, emendato dalla Commissione della Camera, è certamente migliore di quello del testo originale, poichè classifica gli impianti molitori in molini ad alta e a bassa macinazione, specificando adeguatamente le caratteristiche degli uni e degli altri. È questa una distinzione a cui le categorie tengono molto, specie per l'avvenire.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macchine allestite con elementi uniti con agglomeramenti contenenti piombo o altri metalli tossici.

DE LUCA. Mi pare che la formulazione dell'articolo, là dove si dice: « agglomeramenti contenenti piombo » non risponda all'esattezza. Infatti, qui non si tratta di agglomeramenti, che è un termine contenente in sé il concetto di presa, di composizione, che in effetti nella realtà non esiste. La macina a palmenti non è altro che la riunione di alcuni segmenti di pietra per mezzo di fasciature metalliche. Il parlare quindi di agglomeramenti

o conglomeramenti è un non senso. Non è qualcosa che si incorpora, ma qualcosa che lega, come può essere, per esempio, il cemento.

Dobbiamo perciò esprimere il concetto di legamento, non di composizione.

PRESIDENTE. L'osservazione del collega è giusta. Il termine « agglomeramenti » non è esatto. Penso perciò che, mantenendo fermo il concetto stabilito dall'articolo, si possa dire: « Nei mulini a palmenti è vietato l'uso delle macine allestite con elementi contenenti piombo ecc. », togliendo via così quello che vi è di inesatto. Oppure, se questa formulazione sembra troppo generica, si potrebbe adottare quest'altra dizione: « con elementi uniti con materiali contenenti piombo ».

GIUA. Tecnicamente il termine « agglomeramenti » non si usa nella fattispecie, mentre invece nell'uso tecnico si adopera la parola « leganti ». Proporrei quindi di sostituire con tale termine la dizione del testo. Per quanto riguarda poi i « metalli tossici », poichè il termine « metalli » esclude qualche volta l'arsenico, mi parrebbe più opportuno usare la dizione « sostanze tossiche ».

MARTINI. Il concetto fondamentale è che debbono essere esclusi il piombo ed i tossici dai leganti. Mi pare che su questo siamo tutti d'accordo. Quindi si devono usare leganti che non contengano nè piombo nè altri elementi tossici. Questo è il concetto che deve essere salvato, qualunque sia la formula da adottare.

CAMINITI. Vorrei rendere il concetto delle macine a palmenti, per i colleghi che non ne fossero al corrente. Di macine a palmenti ce ne sono di diverse qualità, alcune tutte di pietra, ed altre invece con elementi di pietra uniti insieme da leganti, che possono contenere piombo. Quindi l'elemento è dato non da piombo, ma dalle pietre che sono tra loro legate da strisce metalliche o di cemento, che talvolta contengono piombo, perchè con questo metallo le pietre rimangono maggiormente costrette sotto la cerchiatura forzata. Usando il termine « leganti » si addiverrebbe alla cacofonia « uniti con leganti », ma del resto questo è il termine tecnico, perchè è il legante che serve ad unire gli elementi che compongono la macchina.

GIUA. Per adottare una dizione per cui non si possa incorrere in equivoci, proporrei allora la sostituzione dell'intera formula « macine allestite con elementi uniti con agglomeramenti contenenti piombo o altri metalli tossici » con la seguente: « macine allestite con materiali contenenti piombo od altre sostanze tossiche », eliminando il termine « elementi » per cui potrebbero sorgere dei dubbi di interpretazione.

SARTORI, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 3 verrebbe ad essere così formulato: « Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con materiali contenenti piombo od altre sostanze tossiche ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati:

1° di impastatrice meccanica;

2° di forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico.

SARTORI, *relatore*. L'articolo 4 è stato emendato nei confronti del testo governativo dalla Commissione della Camera dei deputati. Esso però, secondo il mio parere, dovrebbe ritornare ai criteri del testo originale, con prescrizioni territoriali diverse a seconda che si tratti di far adottare l'impastatrice meccanica oppure il forno di cottura a riscaldamento indiretto.

Proporrei pertanto che l'articolo in questione suonasse così: « Tutti i panifici di nuovo impianto, nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i mille abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

« È prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti ».

Questo mio emendamento è un ritorno, con un testo che credo migliorato, all'articolo del

progetto ministeriale. Intanto viene sostituita alla dizione « comuni con popolazione agglomerata » la forma più propria di « centri abitati ». Nel progetto ministeriale si prevedeva che i nuovi impianti dovessero essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento indiretto oppure elettrico, se creati in centri con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La Camera dei deputati ha eliminata questa distinzione tra centri maggiori o minori e ha fissato senza discriminazioni che tutti i nuovi impianti dovessero essere dotati di impastatrice meccanica e di forno a riscaldamento elettrico o indiretto.

A me pare — e di ciò abbiamo già parlato altra volta — che tale norma sarebbe praticamente irrealizzabile perchè vi sono dei centri di 700-800 abitanti in cui non è possibile sostenere una simile spesa per chi voglia impiantare un nuovo forno.

Del resto tale norma provocherebbe una maggiore richiesta di simili impianti e quindi un aumento dei loro prezzi perchè di questi materiali non se ne fabbricano in Italia in larga scala.

Può darsi che io con questo emendamento faccia la figura del retrogrado, ma lo ritengo necessario per non creare una legge irrealizzabile.

Per stabilire una discriminazione più consona alla realtà ho quindi proposto nel mio emendamento che nei centri abitati tra i 1.000 e i 5.000 abitanti i nuovi panifici debbano avere l'impastatrice meccanica, mentre per gli abitati superiori ai 5.000 abitanti debbono essere inoltre dotati di forno di cottura a riscaldamento elettrico o indiretto.

CAMINITI. Concordo pienamente con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Debbo però render nota una situazione che è purtroppo cruciale. Vi sono molti centri anche superiori ai 1.000 abitanti, che non sono dotati di corrente elettrica.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Ciò potrebbe rappresentare un caso di forza maggiore per cui i nuovi panifici non saranno evidentemente obbligati ad ottemperare alla legge.

CAMINITI. Io sono perfettamente d'accordo che occorre rimodernare gli impianti. Ve-

ne sono attualmente in funzione alcuni che fanno veramente pietà, ma in molti luoghi non c'è la possibilità di tale rimodernamento. Chi fornisce la corrente elettrica nei luoghi dove non c'è, o viene quasi del tutto mandata fuori della regione, come avviene in Calabria?

GIUA. Mi permetto di dissentire dal collega Sartori. In fondo, i colleghi della Camera hanno avuto di mira la razionalizzazione dell'industria della panificazione. È giusta l'osservazione fatta che non tutti i centri sono forniti di energia elettrica. Ma intanto il riscaldamento indiretto di un forno di cottura non è detto che debba essere elettrico. La prescrizione dei forni di cottura a riscaldamento indiretto non significa altro che l'esclusione dei forni che abbiano il piano di cottura del pane in sede combustibile. Si deve impedire che il pane venga cotto in forno a riscaldamento diretto, dove viene a contatto con le ceneri e i detriti del combustibile che non sempre sono innocui. Sarebbe un controsenso voler mantenere aperta la possibilità che nei piccoli centri si ritorni ai vecchi forni di cottura del pane. Vuol dire che se in Italia molti centri non sono in condizione di modernizzare gli impianti, noi daremmo sempre una spinta a progredire non appena sarà possibile.

Io non vorrei che, adottando l'emendamento del relatore, accettando cioè il limite dei 5.000 abitanti, noi si passasse per dei retrogradi, ponendo degli impedimenti all'igiene. Ritengo pertanto che si debba mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati. Noi dobbiamo, ripeto, dare una spinta al progresso non al regresso dello sviluppo di questa industria della panificazione.

Ricordate che la creazione dei forni elettrici ha costituito un grande progresso per l'industria della panificazione. Nelle nostre vallate del Piemonte gli abitanti preferiscono scendere dalla montagna in città per acquistare il pane che viene panificato secondo le norme di igiene, piuttosto che comprarlo altrimenti.

FIORE. Io sono siciliano e posso dire che molti dei nostri paesi effettivamente mancano di corrente elettrica. Senonchè mi pare che nel disegno di legge esista un articolo 17 nel quale si prescrive come termine per l'applicazione delle norme del disegno di legge medesimo il 31 dicembre 1954.

SARTORI, *relatore*. Tale termine è stabilito soltanto per i vecchi impianti che debbono provvedere alla loro rinnovazione.

FIORE. Comunque, seguendo questo criterio, io introdurrei un termine adeguato per la dotazione di questi nuovi impianti. Naturalmente ciò dovrebbe servire come spinta alla rinnovazione e noi nello stesso tempo, ci serviremmo della legge per fare pressioni, per cercare che anche nell'Italia meridionale e nelle isole si possa attuare l'articolo 4. Ciò permetterebbe la razionalizzazione degli impianti e darebbe modo anche ai nostri piccoli paesi di porsi in condizione di poter rispondere alla legge. Penso perciò che il termine fissato per i pastifici già in atto, potrebbe essere adottato, tenendo conto delle condizioni obiettive specialmente del Meridione e delle isole, anche per le norme fissate dall'articolo 4, in maniera da rendere più facile l'applicazione della legge.

CAMINITI. Le osservazioni del collega Giua sono giustissime da un punto di vista generale. Però, nella pratica, occorre anche vagliare le condizioni particolari. Esistono larghe zone con popolazioni frazionate in piccoli agglomerati distanti spesso molti chilometri l'uno dall'altro, ed io penso che coloro che affluiscono al panificio pubblico, specialmente ora che vi è piena libertà in materia di cereali, non saranno molti. Si rifornisce presso il panificio pubblico, almeno nei nostri piccoli centri agricoli, soltanto il bracciante che molte volte non ha il danaro per comprare una riserva di farina per dieci giorni di pane, ma deve acquistarlo giorno per giorno. Stabilire l'impianto del fondo a fuoco indiretto in questi piccoli centri agricoli vuol dire costringere il panettiere ad una spesa di diverse centinaia di migliaia di lire, senza un prevedibile utile.

Con questa norma noi porremmo i piccoli centri nel pericolo di non aver alcun forno pubblico, perchè vi sono molti comuni dove si vendono 70-80 chili al giorno, e sarebbe anti-economico esercire un forno, sostenendo simili spese di impianto. Si vuol poi rinnovare gli impianti già esistenti, ma bisogna tenere presente che in un centro di mille abitanti, dove forse un terzo di essi va a comprare nel pubblico esercizio, è preferibile chiudere il forno, piuttosto che affrontare una tale spesa.

Ci vuole perciò un limite, una discriminazione. Nei piccoli centri non è possibile attuare, almeno per ora, questa meccanizzazione razionale. Non si tratta di fare qui il retrogrado, la razionalizzazione è cosa più che auspicabile, ma nell'attuale situazione non può essere imposta dovunque.

CASTAGNO. Mi dispiace di trovarmi in disaccordo con il collega Giua. Io ho dovuto occuparmi spesso dei panifici, dovendo concedere permessi come membro della Giunta della Camera di commercio di Torino. Molte volte noi ci siamo sorpresi a fare le stesse considerazioni che ha fatto il collega Caminiti, e cioè pur trovandoci a Torino, cioè in una provincia ritenuta tra le più progredite, o, se volete, più civilizzate d'Italia. Vi sono nella nostra zona comuni, distanti anche trenta chilometri da Torino, dove esiste, sì, l'energia elettrica, perchè vi è una centrale che fornisce la corrente al comune, ma si tratta di centrali che sono appena sufficienti a garantire l'illuminazione della zona abitata e non possono perciò permettere impianti a carattere industriale. Non solo, ma noi della Camera di commercio abbiamo dovuto concedere permessi per installazioni di nuovi forni in determinate frazioni lontane 4 o 5 chilometri dal capoluogo del comune, per impedire certe forme di monopolio e di sfruttamento da parte del comune stesso. Vi era in molti di simili comuni una sola panetteria, in quanto che esisteva una certa regola per cui doveva chiedersi il permesso all'Associazione panificatori per la gestione di un forno e, se questa autorizzazione non c'era, difficilmente la Prefettura dava la licenza di nuova apertura. Si stabiliva perciò una specie di monopolio, per cui si avevano dei prezzi notevolmente superiori rispetto a centri vicini dove esisteva la corrente per l'uso industriale, con grave danno degli abitanti delle frazioni, che dovevano compiere chilometri di strada per acquistare il pane a minor prezzo, se non volevano sottostare a questo monopolio. Alla Camera di commercio di Torino si era quindi giunti a fissare come limite minimo per la concessione di apertura di nuovi forni il numero di 400 abitanti ed una determinata distanza dal centro principale.

In questi centri, dove mancava l'elettrificazione, era impossibile l'applicazione di impianti moderni.

Vi è poi un'altra considerazione da tener presente ed è che l'utilizzazione di determinati detriti di segheria, di sarmenti di vite e di altri combustibili di poco rendimento, che sono perciò teoricamente combustibile anti-economici, si rende invece economica nell'unico impiego, che di essi si può avere, e cioè nei forni a riscaldamento diretto. Siamo perfettamente d'accordo che, in questi casi, l'igiene non sia rispettata al cento per cento e che noi si debba tendere ad un continuo miglioramento.

Questo criterio dovrebbe essere tenuto presente ed imposto se noi facessimo un programma per l'avvenire, ma noi qui formuliamo una legge attuale, di immediata applicazione. Non si può evidentemente dire che l'applicazione della legge è rinviata al tempo in cui le condizioni permetteranno di attuarla.

Ritengo quindi che debba essere accettato l'emendamento proposto dal relatore, senatore Sartori. Se le condizioni dei piccoli centri miglioreranno, noi stessi ci faremo solleciti per attuare un adeguato miglioramento.

TOMÈ. Dichiaro di aderire alla proposta del relatore, perchè ritengo impossibile l'immediata applicazione dei nuovi impianti nei piccoli centri.

DE LUCA. Anch'io sono d'accordo con lo onorevole relatore e ciò non perchè io sia un retrogrado. Disgraziatamente le condizioni del nostro Paese non ci permettono una razionalizzazione completa.

Dalle mie parti, per esempio, nelle Marche, nella grandissima maggioranza dei casi il pane si cuoce in forni a vecchio riscaldamento, e ciò per necessità di cose. Ora, nei paesi ove vivono i rurali che non si sono potuti collocare in campagna la prescrizione di questi impianti moderni diverrebbe, non dico una raffinatezza — perchè non è raffinatezza il progresso — ma, direi quasi, una disparità di trattamento che non è assolutamente possibile. Senza contare poi che le spese di impianto sarebbero tali per cui andremmo incontro ad una continua resistenza nei confronti della legge. Vi sarebbero dei centri rurali in cui nessuno applicherebbe la legge. È vero che la legge deve

attuarsi anche contro la volontà di chi è obbligato ad osservarla, ma è anche compito dei legislatori di razionalizzarla in modo da non trovarsi di fronte ad una situazione di fatto economicamente contraria.

Sotto questo punto di vista mi trovo perciò d'accordo con il relatore.

Però, date le caratteristiche della nostra Italia, un agglomerato di 5 mila abitanti costituisce già una cittadina. Ora, è logico che nella cittadina si debba vivere una vita fisica più progredita. Ridurrei perciò il limite dei 5 mila abitanti a quello di 3 mila, che è su per giù il limite discriminante tra la ruralità e, diremo così, la paesanità.

SARTORI, *relatore*. Vorrei aggiungere una altra osservazione. Nei piccoli centri i forni tante volte non sono esercitati per vendere il pane, ma soltanto per cuocerlo per conto di terzi e magari chi lo esercisce vende 15-20 chili di pane al massimo. L'altra considerazione è quella del costo degli impianti. Come minimo bisogna spendere 3 milioni.

Ora noi non possiamo parlare di spese simili per piccoli centri. Per quanto riguarda poi, la proposta dell'onorevole De Luca io mi dichiaro d'accordo di diminuire da 5 mila a 3 mila il limite degli abitanti.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Debbo dichiarare che la proposta dell'onorevole Sartori riporta il testo del disegno di legge più vicino a quello del Ministro. Ricordo che la Camera ha discusso molto su questo articolo e decise che, trattandosi di nuovi impianti, era bene che vi fossero delle attrezzature modernamente complete. In qualche piccolo Comune esiste già questa completa attrezzatura; ecco perchè il Ministero ha finito per aderire alla proposta della Camera. Il Ministro si rimette ad ogni modo alla decisione del Senato.

SARTORI, *relatore*. Ho seguito molto bene, dovendomi occupare di questo disegno di legge, la discussione fatta alla Camera dei deputati. La Camera ha impiegato 5 ore a discutere questo progetto di legge. Tre ore e mezzo sono andate per la discussione generale che verteva sul tema se si dovesse o no concedere la più ampia libertà. Su questo articolo, invece, sono passati di corsa. Nessuno ha discusso

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

11ª RIUNIONE (27 luglio 1949)

su di esso, mentre noi ci siamo fermati a discutere a fondo su questo articolo. Debbo osservare che la Camera non si è fermata sufficientemente a considerare la portata di questa disposizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di voler leggere l'articolo nella formula da lui proposta.

SARTORI, *relatore*. L'articolo 4 dovrebbe essere modificato nel modo seguente: « Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati, la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i mille abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

È prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore ai 3 mila abitanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo letto dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

SARTORI, *relatore*. Ritengo che questo articolo possa essere approvato nel testo letto dall'onorevole Presidente, che è poi il testo del progetto ministeriale, non avendo la Camera proposto alcun emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

L'esercizio dei molini e panifici, nonchè il loro trasferimento e trasformazione sono soggetti a licenza da rilasciarsi dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previ-

sti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

DE LUCA. Debbo osservare che il Ministro dice sempre di voler sopprimere gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio mentre poi essi ricevono continuamente incarichi nuovi, come accade nell'articolo in discussione.

Se è vero che il Ministro vuole andare verso la riforma, anzi verso la soppressione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, non è bene che siano dati ad essi sempre compiti nuovi. Diversamente, quando ci troveremo di fronte al problema della soppressione di questi enti, essi potranno rispondere che sono talmente necessari che tutti i momenti vengono loro affidati nuovi compiti. Sarebbe, pertanto, più opportuno investire di questo incarico le Camere di commercio.

BRAITENBERG. Vorrei sollevare una pregiudiziale. Desidero domandare all'onorevole Sottosegretario di Stato se questo obbligo della licenza riguarda anche i molini ed i forni panificatori che fanno parte di aziende agricole e che servono per la macinazione e panificazione del grano della rispettiva azienda. Nella provincia di Bolzano ed anche nella provincia di Trento vi sono dei paesi di montagna nei quali vige il sistema del cosiddetto « maso chiuso ». Si tratta di aziende appartenenti a diretti coltivatori. Ogni singola azienda possiede il suo molino ad acqua. Vi sono un migliaio e anche più di molini nella sola provincia di Bolzano. Questi molini vengono sostituiti man mano con dei piccoli molini casalinghi ad elettricità. Il contadino che non può portare il suo grano a macinare in città, lo macina nella propria azienda e poi, con il proprio forno, si cuoce il pane. Molini di questo tipo, finora non avevano bisogno di nessuna licenza. Io pregherei che questi molini che servono per una azienda agricola ed i forni che servono per confezionare il pane per le singole aziende siano esentati dalle disposizioni di questa legge. Se l'onorevole Sottosegretario di Stato volesse darmi un'assicurazione in proposito rinuncerei a proporre un articolo aggiuntivo che, in caso contrario, dovrei formulare nel modo seguente: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai molini e ai forni per la panificazione

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

11ª RIUNIONE (27 luglio 1949)

che servono per la lavorazione del grano che si produce nell'azienda stessa».

SARTORI, *relatore*. Molini e forni di questo tipo non devono essere soggetti a nessuna licenza. In questa legge si parla di esercizio di attività commerciale ed industriale. Non è questo il caso dei molini o dei forni al servizio di un'azienda agricola.

DE LUCA. La preoccupazione mossa dall'onorevole Braitenberg sarebbe eliminata se si dicesse « L'esercizio dei pubblici molini e panifici ».

BRAITENBERG. Nell'articolo si parla distintamente di « esercizio dei molini e panifici » e quindi si dovrebbe intendere che le disposizioni dell'articolo si applicano a tutti i molini e a tutti i panifici. Perciò occorrerebbe modificare il testo dell'articolo o, meglio ancora, occorrerebbe fare un articolo aggiuntivo.

FIORE. Se i molini ed i panifici servono solo alla famiglia colonica o per il complesso dei contadini che lavora nell'azienda, ritengo che la disposizione dell'articolo non si debba ad essi estendere. Se servissero invece per i contadini che lavorano nell'azienda, ma fosse dato sotto forma di una parte del salario, si tratterebbe sempre di vendita. Quindi non ci sarebbe bisogno di licenza nel solo caso che la macinazione o la panificazione avvenga per uso familiare.

BRAITENBERG. I molini ed i forni per la panificazione, ai quali ho accennato, servono per l'azienda e per tutti i lavoratori di essa. Da noi il bracciantato è quasi sconosciuto e tutti i lavoratori sono dei salariati fissi che mangiano alla stessa tavola del padrone e convivono in famiglia. Il grano prodotto dalla azienda viene macinato e serve per tutti coloro che lavorano.

Ci sono anche delle piccole aziende agricole che non possiedono in proprio un forno od un molino e portano il grano o il pane da cucina al vicino maso dotato di molino e di forno. La farina o il pane che ritirano serve per il consumo di tutti. In molti Comuni non esiste un panificio o se esiste lavora soltanto nella stagione estiva per i villeggianti. I nostri contadini macinano in autunno ed in inverno e cuociono il pane 4 o 5 volte all'anno,

perchè fanno il pane di segala che si conserva per mesi e mesi e che costituisce il cibo giornaliero di questi contadini. I molini servono anche per la macinazione del grano saraceno che fornisce il sostrato dell'alimentazione dei contadini. Mi pare che è indispensabile che la legge si possa estendere anche a questi molini di singole aziende.

SARTORI, *relatore*. Io ritengo che non ci sia bisogno di regolamentare in maniera esplicita questi casi. Anche nella mia regione, in Piemonte, nei piccoli agglomerati di case, vi è un solo forno ed il proprietario cuoce il pane per sé e per altri, che vanno a cuocere nel suo forno, non avendone uno proprio. È chiaro che in questi casi non si tratta di esercizio di un'attività commerciale. Semmai volendo essere più precisi si potrebbe aggiungere l'aggettivo: « pubblici ».

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore. Semmai è all'articolo 1 che si potrebbe aggiungere l'aggettivo: « pubblici ».

CASTAGNO. Se il molino o il forno non serve per la sola azienda, nel quale sorge, ma per più aziende viciniori allora il caso è diverso.

BRAITENBERG. Soltanto in parte minima; in alcuni casi i molini ed i forni possono servire anche per le aziende viciniori nel caso che queste non ne siano fornite.

PRESIDENTE. La preoccupazione espressa dall'onorevole Braitenberg rientra nella interpretazione della legge. Non occorre un articolo aggiuntivo. A me pare che sia sufficiente votare l'articolo così come è.

BRAITENBERG. Una volta fatta la legge le autorità la applicano alla lettera e la lettera darebbe facoltà di imporre la licenza pure a questi molini e a questi forni privati anche se non servono a scopi commerciali ed industriali.

PRESIDENTE. Non occorre essere specifici in tutto.

TOMÈ. Tutta la legge parla di esercizio di attività dirette al commercio.

DE LUCA. Il titolo della legge parla di « Industria della macinazione e della panificazione ».

TOMÈ. Si tratta di svolgere un'attività verso il pubblico non verso i familiari di una azienda o verso un gruppo di famiglie vicine. Quest'ultima attività rientra nel campo delle attività familiari e non nel campo di attività commerciali.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Io credo che il senatore Braitenberg, dopo queste spiegazioni, non dovrebbe insistere poichè le sue preoccupazioni non hanno ragione di essere.

PRESIDENTE. L'argomento decisivo è quello portato dall'onorevole De Luca che ha citato il titolo della legge.

DE LUCA. Però, se vogliamo stare a rigore di termine, l'onorevole Sartori, che è preciso fino ad essere capillare, mi fa osservare, giustamente, che il titolo della legge non entra nella parte dispositiva della legge stessa. Mi permetto, però, di far osservare che è lo spirito informatore della legge generale che deve guidare nell'interpretazione della legge ed il titolo serve quasi di autentica allo scopo della legge.

BRAITENBERG. Se venisse verbalizzata una dichiarazione del Sottosegretario che veramente in questa legge si vuol parlare della industria della macinazione e non della lavorazione casalinga, credo che ciò sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. Anche la discussione che è stata fatta dalla Commissione servirà alla interpretazione della legge. Ritengo, quindi, che si possa procedere oltre con tranquillità.

SARTORI, *relatore*. L'onorevole De Luca ha suggerito che in luogo degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio vengano incaricate del rilascio delle licenze le Camere di commercio.

DE LUCA. Ne faccio formale proposta.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Dubito se si possa, attraverso una legge speciale, dare alle Camere di commercio una funzione che oggi particolarmente non hanno. Ciò non toglie che io sia sostanzialmente d'accordo con l'onorevole De Luca, ma ritengo che sia forse consigliabile non insistere per ora sulla proposta.

DE LUCA. Si tratta di un problema di natura squisitamente giuridica. Le Camere di

commercio non sono state definite da una legge precisa. Fino ad oggi ci dobbiamo accontentare di definizioni aboracciate. Finora le Camere di commercio non sono nè carne nè pesce, però è da ritenere che siano enti che hanno mansioni di carattere pubblico. Se così è, che cosa vieta che noi attribuiamo loro questa facoltà prevista dall'articolo 5?

Le Camere di commercio hanno già, mi sembra, dalla legge la facoltà di decidere se un determinato bosco possa essere disboscato per essere trasformato e ridotto ad una funzione agraria. Non vedo niente in contrario a che siano le Camere di commercio a rilasciare le licenze, di propria autorità, perchè così è stabilito dalla legge. Si comincerebbe così, in linea di attuazione, quanto è stato detto dagli organi responsabili che, cioè, si va verso la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria e commercio. Sarà una prima affermazione che si cammina sulla strada che si è tante volte promesso di percorrere.

Io potrei ritirare il mio emendamento soltanto nel caso che il Sottosegretario di Stato si limitasse ad insistere per una questione di opportunità. Ma se egli impostasse la sua avversione al mio emendamento da un punto di vista giuridico, io sarei costretto ad insistere.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Non ho difficoltà a dare atto al senatore De Luca di quanto egli ha dichiarato.

TOMÈ. Io aderisco all'emendamento formulato dal collega De Luca. Noi siamo in tempi di decentramento amministrativo e dobbiamo cominciare a fare qualche cosa in questo senso. Dal punto di vista giuridico concordo con quanto ha dichiarato il collega De Luca. Il fatto che le Camere di commercio non siano investite oggi di queste funzioni, non significa che esse già non le svolgano di fatto. Con questa legge noi verremmo ad investire ufficialmente di queste funzioni. Vuol dire che quando si compirà la riforma delle Camere di commercio si terrà conto che queste funzioni sono già state ad esse affidate. Pertanto io insisto nella proposta presentata dal collega De Luca.

SARTORI, *relatore*. Avevo proposto di lasciare l'articolo come era stato presentato dal

Governo perchè non ho voluto venir meno a quello che io riconosco una urgente necessità. Questo però non significa che io non debba difendere la prerogativa delle Camere di commercio di una delle quali sono presidente. Pertanto preciso che il mio atteggiamento era determinato dalle considerazioni esposte dal Sottosegretario di Stato, ma desidero che resti agli atti che io sono un difensore delle Camere di commercio.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Io pure sono uno strenuo difensore delle Camere di commercio, alle quali è necessario dare maggiore autonomia. Al Ministero si è più volte rimproverato il ritardo nella presentazione dello schema di legge relativo alle Camere di commercio: io posso assicurare che questo ritardo non è dovuto a negligenza da parte del Ministero, bensì a difficoltà prospettate dalla Ragioneria generale dello Stato. Pertanto prego di non insistere nell'emendamento.

BOSCO. Sono d'accordo con il collega De Luca nell'insistere perchè si voti l'emendamento da lui proposto. Infatti già in sede di discussione del bilancio dell'industria e commercio, la Commissione è stata unanime nel presentare il voto che siano soppressi gli uffici provinciali. Con questa legge invece noi conserviamo gli uffici provinciali, ponendoci contro la linea direttiva proposta dalla nostra Commissione. Tanto più insisto in quanto che le Camere di commercio non avrebbero bisogno di un aumento di organico nel personale per far fronte a queste funzioni. Non esiste quindi neppure una necessità di provvedere a nuove spese.

TOMÈ. La nostra Commissione si è già impegnata con un voto per la soppressione degli uffici provinciali. Approvando questo emendamento essa non fa che essere consequenziale con quella linea che si era proposta circa un decentramento amministrativo. Insisto pertanto perchè sia posto ai voti l'emendamento De Luca. Se il senatore De Luca dovesse ritirarlo lo farei mio.

DE LUCA. Avevo dichiarato che avrei ritirato il mio emendamento. Ma è evidente che se il senatore Tomè lo fa suo, non è più necessario.

CARON. Credo di essere conosciuto come un difensore delle Camere di commercio e come un avversario acerrimo degli uffici provinciali. Solo per deferenza al Ministro io non ho presentato insieme ad altri colleghi un disegno di legge di iniziativa parlamentare su questo argomento. Però onestamente noi dobbiamo ammettere — non sono giurista e quindi potrò anche sbagliare — che noi con una legge speciale diamo un'attribuzione nuova alle Camere di commercio, demandando loro compiti non molto semplici. Parecchi parlamentari hanno deciso di rompere gli influgi e di prendere, per quanto riguarda le Camere di commercio, la iniziativa di un disegno di legge perchè si attui la riforma. Noi vogliamo cogliere l'occasione per cementare un patto, nel senso che ci metteremo d'impegno per fare approvare quanto prima questa legge sulla riforma delle Camere di commercio, il che significa, come primo punto, la soppressione degli uffici provinciali.

Per il caso in esame però non credo, da un punto di vista giuridico, che sia possibile approvare l'emendamento.

DE LUCA. In linea di diritto non sono affatto d'accordo con il senatore Caron. Infatti non è esatto che le licenze le rilasciano gli uffici provinciali; le licenze sono rilasciate dal Prefetto. Quindi non si tratta di stornare una competenza.

Se non ci fosse stato un motivo giuridico fondato non avrei presentato il mio emendamento, e diversi colleghi non l'appoggerebbero. Tuttavia non so se sia opportuno seguire ad insistere per la votazione. Infatti dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo che mi dicono che queste attribuzioni sono assolutamente temporanee, io sono perplesso nel votare il mio emendamento.

TOMÈ. Io sono costretto ad insistere. Dal punto di vista giuridico noi dobbiamo tener presente che non vi è nessuna difficoltà. Pensate che vi sono già competenze di certi organi che vengono svolte da altri organi, secondo la legislazione dello Stato.

Dal punto di vista dell'opportunità, è necessario che noi costituimo dei precedenti per arrivare all'approvazione del disegno di legge che riforma tutta questa materia.

CASTAGNO. Vorrei fare una osservazione e cioè che oggi nella mia provincia le richieste di licenza vengono trasmesse all'U.P.I.C. il quale le rimette al Prefetto con tutti i documenti. Il Prefetto chiede il parere delle Camere di commercio. Ora, mentre sempre l'U.P.I.C. trasmette i documenti con parere favorevole, la Camera di commercio qualche volta esprime parere contrario alla concessione, parere di cui il Prefetto ha sempre tenuto conto. Quindi praticamente nella mia provincia di Torino le Camere di commercio hanno già questa funzione. Ora, l'articolo in esame peggiora la situazione perchè addirittura si salta il parere della Camera di commercio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Luca e cioè di sostituire alle parole « Ufficio provinciale dell'industria e commercio » quelle « Camere di industria e commercio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe diventare articolo 7:

« Saranno esclusi dalla licenza di impianti di nuovi esercizi coloro che non siano in grado di dimostrare la loro capacità professionale, nel ramo, in uno dei seguenti modi:

a) mediante attestazione giurata rilasciata dal Pretore competente per territorio, su conforme attestazione di quattro testimoni notoriamente esperti in panificazione o nella molitura dei cereali per alimentazione umana.

In ogni caso il richiedente dovrà aver esercitato la professione di mugnaio o di panificatore per non meno di 2 anni, sia pure alle dipendenze altrui;

b) mediante presentazione di attestato di licenza da una scuola di arte bianca, debitamente riconosciuta;

c) mediante esame da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione, da nominarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, della quale faranno parte:

un membro della Giunta camerale (quale Presidente);

un membro o un chimico del servizio sanitario provinciale;

due esperti proprietari o dirigenti di molini o panifici;

un esperto lavoratore dipendente di molini o panifici;

un funzionario camerale quale Segretario.

« Il molino o il panificio presso il quale dovrà svolgersi l'esame pratico dei candidati sarà scelto di volta in volta dal Presidente della Camera di commercio ».

SARTORI, *relatore*. Si osserverà che esistono già delle garanzie igieniche e sanitarie. Ma queste garanzie sono *a posteriori*, cioè non si esercitano preventivamente. Il medico provinciale interviene soltanto quando da un panificio sono derivati gravi danni alla salute della popolazione. Ora noi dobbiamo imporre una garanzia *a priori* e quindi è necessario che vi sia una specie di patente per chi vuole esercitare questa attività. Questa non è una novità, perchè già per molte altre attività sono richiesti dei particolari requisiti di capacità, di igiene, ecc.

Ora qui si tratta di alimentazione ed è quindi umano che si chiedano delle garanzie per l'attività che questa persona dovrà svolgere.

TOMÈ. Sono contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore. Già il collega Sartori ha detto che l'iniziativa privata è naturalmente in grado di valutare l'opportunità o meno di creare nuovi panifici o nuovi molini. Quindi bisogna lasciare libero gioco alle forze economiche le quali sono in grado di vagliare l'opportunità circa l'impianto di nuovi molini o di nuovi panifici. Queste considerazioni valgono anche nel campo delle garanzie sanitarie. Bisogna anche tener presente che vi è già un controllo posteriore da parte dell'autorità sanitaria. L'autorità sanitaria certamente farà un controllo sulle persone e impedirà che quelle che non sono tecnicamente preparate possano esercitare la loro attività. D'altro canto noi abbiamo già una garanzia obiettiva sulla capacità di queste persone in quanto attraverso questa legge disponiamo che le licenze debbono essere rilasciate attraverso una determinata procedura, cioè sono richiesti dei documenti e delle garanzie.

D'altronde se si accettasse l'emendamento del senatore Sartori a che cosa si ridurrebbe

questa garanzia? Ad una dichiarazione giurata da farsi davanti al Pretore. Ora noi tutti sappiamo quale è il valore pratico degli atti di notorietà, tanto è vero che alcuni colleghi si sono fatti presentatori di un disegno di legge tendente a sopprimere gli atti notori. Quindi, anche dal punto di vista dell'esperienza giudiziaria, l'emendamento proposto dal senatore Sartori non avrebbe rilevanza.

CASTAGNO. In linea di principio sono d'accordo con il relatore che richiede una capacità tecnica professionale a chi deve esercitare questa attività. Tuttavia l'accertamento che egli propone, potrebbe essere troppo macchinoso. Io sopprimerei l'atto di notorietà come uno degli elementi dimostrativi della capacità professionale; però insisterei sul criterio della capacità professionale.

Circa le industrie alimentari noi abbiamo già votato in Senato un certo emendamento proposto dal senatore Zanardi, che richiedeva nell'industria alimentare che il responsabile fosse un laureato in chimica. Ora, su un piano adeguato, noi dobbiamo richiedere, poichè si tratta di industria alimentare, che vi siano dei tecnici e che la licenza non serva unicamente a delle speculazioni di carattere commerciale.

CARON. Io debbo ribadire i concetti del senatore Castagno. I contratti di lavoro elencano le ragioni per le quali un determinato operaio è collocato in una categoria piuttosto che in un'altra. Non vedo la ragione per la quale non si debba chiedere che questi panettieri non debbano avere queste caratteristiche determinate. Condivido perfettamente la opinione del senatore Castagno circa la formulazione data dal senatore Sartori. Essa è troppo macchinosa e andrebbe semplificata. Noi abbiamo degli esempi stranieri in proposito: perchè non guardiamo fuori delle nostre frontiere? La legislazione belga fa riferimento alla necessità che i panificatori giustifichino la loro competenza professionale dando prove di questa competenza, mediante l'esibizione di un certificato di maestro panettiere rilasciato da un comitato provinciale di formazione professionale. Noi potremmo fare qualche cosa di analogo. Faccio notare però di sfuggita che già esistono in Italia delle scuole panettieri. Queste scuole che esistono in alcune provin-

cie potrebbero essere estese a tutto il territorio nazionale in modo da avere dei lavoratori che diano una certa garanzia. Sono quindi in linea di massima favorevole a questo emendamento opportunamente modificato.

BOSCO. Io credo che il collega Sartori abbia soprattutto voluto fare un'affermazione di principio, e non che egli veramente pensi alla necessità di imporre questa specie di licenza, in quanto che, se noi la adottiamo per la categoria dei panettieri, dovremmo poi richiederla per tutte le altre industrie affini alla panificazione e per le altre industrie di alimentari e dolciumi, come i gelatieri, i salumai, i cuochi di trattoria e così via.

Per quanto riguarda l'osservazione che il controllo del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario è un controllo *a posteriori*, mi permetto di far rilevare che l'ufficiale sanitario, in base alla legge sanitaria, ha il diritto ed il dovere di eseguire un controllo preventivo. Questo controllo, imposto dalla legge, mi pare che sia già una sufficiente garanzia.

TOMÈ. Si faccia questa considerazione: chi è che è preposto alla direzione dei nuovi esercizi? O essi sono direttamente gestiti dal proprietario, e a me pare evidente che se questi si accinge a sostenere la spesa per la creazione dell'esercizio lo faccia perchè ritiene di avere una competenza tale da permettergli di ricavarne ben presto un utile. Del resto tale competenza è sistematicamente controllata dagli uffici provinciali dell'igiene e di profilassi ed anche dal sanitario comunale. Oppure si tratta di panifici a cui vengono preposti dei lavoratori dipendenti, i quali dovranno essere richiesti attraverso gli uffici di collocamento. Tenete presente che negli uffici di collocamento ogni lavoratore è catalogato secondo la sua specializzazione. Esiste un contratto collettivo che regola il trattamento da assicurarsi ai lavoratori anche nel campo della panificazione, il quale contratto precisa le varie categorie e la competenza tecnica. Abbiamo quindi una classificazione tecnica anche attraverso la legislazione in tema di collocamento e di lavoro.

Mi pare perciò superfluo che noi creiamo altre catalogazioni di carattere amministrativo in un settore in cui la pratica ci dimostra

che in realtà il controllo *a posteriori* è più che sufficiente per assicurare un adeguato confezionamento del pane.

BRAITENBERG. Si potrebbe lasciare il solo punto *c*) dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, quello cioè che parla della Commissione da nominarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

TOMÈ. Non mi pare che si possa lasciare alla Camera di commercio l'assunzione dei lavoratori.

SARTORI, *relatore*. Debbo riconoscere che la formulazione del mio articolo aggiuntivo è un po' macchinosa. Se fosse possibile però, desidererei che fosse salvato il principio contenuto nell'articolo stesso. Ad ogni modo mi rimetto alle decisioni della Commissione.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Mi associo alle dichiarazioni dei senatori Tomè e Bosco. Faccio anche presente che si dimentica il controllo, veramente efficace, che effettua il pubblico che acquista il pane. In regime di libertà io posso anche ammettere che il confezionamento del pane da parte di qualche panificatore non sia buono. Ma, il controllo da parte del pubblico in aggiunta ai controlli ufficiali, è tale da eliminare siffatti inconvenienti.

DE LUCA. Non è una osservazione che faccio volentieri: ma bisogna pure ammettere che, adottino il sistema antico o quello moderno, i panificatori in genere sono dei frodatori, perchè normalmente l'acqua che vendono nel pane è superiore alla farina. Non so se si debba parlare in sede di discussione di questo disegno di tali frodi, ma esse purtroppo esistono e noi dobbiamo stabilire delle norme per il controllo. Le frodi esistono, gravissime, continue e noi tutti ne siamo le vittime. Dobbiamo preoccuparci di reprimerle.

TOMÈ. Ci sono le contravvenzioni.

DE LUCA. Si parla di igiene, e va bene. Ma prima di preoccuparci della modernizzazione degli impianti, dobbiamo cercare di reprimerle le frodi che si vanno insinuando, e non solo in questo commercio.

GIUA. Desidero fare una osservazione preliminare. Si è parlato di cenere, ne ho parlato anch'io in precedenza. Finchè si adopera la legna, la cenere non fa male, ma molte volte si

adoperano combustibili nocivi per cui il pane diventa immangiabile.

Il relatore Sartori ha ragione quando insiste nel richiedere una capacità tecnica per il panificatore. Noi in genere consideriamo il pane come un prodotto confezionato bene e che dal punto di vista igienico non dà nessuna preoccupazione. Mi ricordo che da militari, quando ci distribuivano la pagnotta, noi la lasciavamo all'aria, ed io mi chiedevo: per quale ragione una pastasciutta cotta la copriamo con qualcosa perchè non ci vada sopra la polvere, ed invece la pagnotta la lasciamo scoperta sulla branda alla mercè di tutti i microbi? Questo si verifica in genere per un concetto errato che si ha del pane. Per cui la questione della panificazione deve essere risolta nel senso di favorire le scuole di panificazione. Se passerà questo articolo aggiuntivo del collega Sartori, si potranno avere le scuole di panificazione, se volete serali, che aumenteranno la cultura degli operai e ci garantiranno una panificazione più razionale, cosa che non costituirà un male nè per noi, nè per gli stessi panificatori. Ecco perchè io mi trovo d'accordo con il relatore nell'approvare questo articolo aggiuntivo.

Se proprio non si vuole inserire un articolo in questo senso nella legge, si potrebbe salvarne il principio in un ordine del giorno finale da votarsi dopo approvata la legge e che chieda la costituzione di scuole per rilasciare dei certificati ai panificatori.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore, visto che egli stesso ha riconosciuta la macchinosa dell'articolo, se non crede di accettare un ordine del giorno nel senso che propone il senatore Giua, e ritirare l'articolo aggiuntivo.

SARTORI, *relatore*. Ho già affettato poco fa che a me basta che si salvi il principio che io ho voluto esprimere. Accetto perciò la proposta di formulazione di un ordine del giorno e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. È in esame presso gli organi competenti il problema dell'istruzione tecnica. In quella sede segnalerò questo ordine del giorno, di cui prendo atto volentieri.

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

11ª RIUNIONE (27 luglio 1949)

ri, e farò presente le ragioni che lo hanno ispirato.

PRESIDENTE. Ritirato l'articolo 6-bis, preseguiamo nell'esame dei rimanenti articoli:

Art. 7.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione di macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dello impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in iscala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

(È approvato).

Art. 8.

Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
a) per molini che possono macinare giornalmente:		
fino a 50 quintali . . .	L. 5.000	4.000
» a 100 » . . .	» 8.000	6.000
» a 500 » . . .	» 15.000	12.000
oltre i 500 » . . .	» 30.000	24.000
b) per i panifici che possono produrre giornalmente:		
fino a 5 quintali di pane. L.	600	500
» a 10 » » » »	1.200	1.000
» a 50 » » » »	2.500	2.000
» a 100 » » » »	6.000	5.000
oltre i 100 » » » »	10.000	8.000

Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in

lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

(È approvato).

Art. 9.

Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

A questo articolo, in coordinamento con lo articolo 6 già approvato, vanno sostituite nel primo comma alle parole « dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio » le altre « della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia ».

Lo pongo ai voti con questa modificazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

(È approvato)

Art. 11.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza prevista dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2171, e successive modificazioni con la specifica indicazione della voce « pane ».

SARTORI, *relatore*. Mi sembra che la disposizione contenuta nell'articolo 11 sia eccessivamente fiscale e burocratica. Non si comprende come una attività, già soggetta alla licenza prescritta dall'articolo 6, debba ancora andare soggetta ad una seconda licenza prevista dalle disposizioni sul commercio fisso. Per

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

11ª RIUNIONE (27 luglio 1949)

non cadere in esagerazioni, mi parrebbe quindi opportuno modificare come segue l'articolo in questione:

« La vendita del pane al pubblico in locali non annessi a quelli di panificazione può essere esercitata solo da chi sia in possesso dalla licenza prevista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e successive modificazioni, con la specifica indicazione della voce « pane ».

« La vendita del pane effettuata invece in locali annessi a quelli in cui avvenga la panificazione da parte del titolare della licenza, di cui al precedente articolo 6, non è soggetta alla disposizione di cui al precedente comma ».

Noi consideriamo artigiani coloro che confezionano il pane per proprio conto, e che, in caso, anche lo vendono, quindi per essi non vi è bisogno di alcuna licenza di vendita.

Credo di dover raccomandare alla Commissione questo emendamento sostitutivo.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Indipendentemente da quanto vorrà decidere la Commissione, ritengo mio dovere di far osservare che con tale emendamento verremmo ad esonerare dal pagamento della tassa di licenza numerosi panifici, dal che ci verrà un ostacolo da parte della Finanza.

CASTAGNO. Il collega Sartori non ha considerato la situazione in cui si vengono a trovare i grandi panifici che hanno un centro di produzione e diversi spacci di distribuzione. Essi verrebbero a trovarsi in una condizione di maggiore aggravio nei confronti dei lavoratori che hanno immediatamente vicino lo spaccio. Noi veniamo perciò a creare una disparità nella tassazione e poniamo i grandi panifici in peggiori condizioni di tassazione che non i piccoli panifici. I grandi panifici infatti pagano come esercenti di industria della panificazione e pagano inoltre perchè hanno dei negozi di vendita che non si trovano nello stesso locale di produzione. Veniamo perciò a costituire due categorie diverse a seconda dell'importanza dell'impresa, il che non mi pare giusto.

TOMÈ. Io aderisco alla proposta del relatore di escludere la licenza comunale di commercio per coloro che svolgono attività artigiane e di lasciarla invece per coloro che svol-

gono attività di carattere commerciale vero e proprio.

CAMINITI. Desidero chiarire al collega Castagno che la situazione dei diversi esercizi è caratterizzata dalla differenza del reddito economico; ora, se io vendo il pane del mio esercizio io ho un solo reddito industriale perchè vendo direttamente; però se io cedo il pane ad un'altro perchè lo venda, debbo fare uno sconto sul mio reddito perchè essendo il prezzo ufficiale fisso, è giusto che colui che rivende il pane percepisca un utile.

CASTAGNO. Questo non è il caso che io ho fatto. Io produco pane e lo do in vendita diretta, ma invece di produrre 20 quintali ne produco 50 ed invece di avere un negozio, ne ho 10 in tutta la città. Ora la maggior quantità di produzione ribassa il costo della produzione stessa. Se il locale di vendita è separato dalla fabbrica, costituisce un esercizio a sè stante e deve seguire la legge che regola normalmente tutti gli altri esercizi. Anche ai fini dell'imposta generale sull'entrata vi è una questione di carattere fiscale perchè ogni produzione se è venduta nel luogo di produzione al pubblico è esente dall'imposta addizionale sull'entrata, ma se invece per la vendita è trasferita in altro luogo, vi è soggetta.

DE LUCA. Al riguardo della discussione svoltasi tra i colleghi Castagno e Caminiti, a me pare che la questione non sia stata imposta nei termini precisi perchè la concessione di cui all'articolo 8, che è stata chiamata concessione governativa, cioè la licenza di panificazione è generale per quei ben determinati esercizi che panificano, ma bisogna tener presente evidentemente che un conto è la panificazione ed un conto è la molitura. Per la vendita al pubblico si cerca di eliminare la tassa di vendita di esercizio per il piccolo venditore ma, caro collega Castagno, chi ha una grande attrezzatura industriale con 10 esercizi di vendita svolge un commercio maggiore di dieci volte di chi ne ha uno solo e quindi paghi le tasse che deve: mentre colui che fa un solo atto di commercio, svolge una attività quasi inerente al suo esercizio di panificazione.

Del resto questa è una convalida della legge sull'imposta generale sull'entrata che si ap-

plica ogni volta che vi è un atto economico, e dal punto di vista fiscale è atto economico il trapasso della merce prodotta dal laboratorio all'esercizio di vendita, mentre non avviene trapasso quando ci sia un locale a contatto con il laboratorio, che serva esclusivamente a smaltire la merce prodotta, di modo che il grande industriale compie un atto economico autonomo nel momento in cui egli porta dal luogo di produzione nel luogo di distribuzione ciò che ha prodotto. Non vedo quindi la ragione di questa preoccupazione di carattere fiscale in quanto in questo campo avvengono dei fatti economici, che non avvengono invece per gli artigiani i quali producono una piccola quantità di pane che poi vendono direttamente e per i quali mi parrebbe quindi opportuno che non si gravasse la mano. Io quindi sarei del parere dell'onorevole relatore entro questi limiti.

SARTORI, *relatore*. Le considerazioni che io volevo fare sono state fatte in gran parte dal senatore De Luca. Si tratta proprio di favorire gli artigiani, come in altra occasione si è già cercato di favorirli. È questo lo spirito che mi ha guidato nel proporre questo emendamento.

TOMÈ. A me sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole relatore possa essere ristretto alla sola prima parte perchè una volta enunciato il principio che vengono esclusi dalla licenza coloro che vendono nello stesso locale di produzione, il secondo capoverso mi sembra superfluo.

BOSCO. Desidero chiarire che se tutto si concreta in una specie di riduzione fiscale per queste piccole aziende, bisogna richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. In fondo si tratta di togliere una imposta esistente, modificando la situazione esistente, perchè quando uno non fabbrica il pane per il nucleo familiare, ma lo vende al pubblico, è soggetto alla licenza e quindi ai diritti fiscali per questa licenza di vendita. È il concetto che si applica all'artigianato: se si ordina un lavoro all'artigiano, per esempio un mobile su ordinazione, allora non gli occorre la licenza di vendita, ma gli basta la licenza per esercitare il suo lavoro, ma se l'artigiano produce i mobili e li mette in magazzino per ven-

derli, allora anch'egli è soggetto alla licenza di vendita. Se noi alteriamo questi concetti, per così dire, tradizionali, andiamo incontro ad una specie di esenzione ed è allora necessario il parere della Commissione finanze e tesoro. Perciò io raccomanderei di non toccare questa parte.

TOMÈ. A me sembra che noi qui ci mettiamo nella situazione di bloccare la licenza di panificazione, concessa dalla Camera di commercio, attraverso il divieto della licenza di commercio fatto in sede comunale.

BOSCO. Ma ciò non tocca il problema.

TOMÈ. Se abbiamo sanzionato il principio liberistico della concessione di licenza, non so se dobbiamo limitare questo nostro concetto subordinandolo alla possibilità di vendita del pane anche nei locali di produzione.

DE LUCA. Se per ipotesi non si concedesse al panificatore la licenza di vendita al pubblico? Poichè può accadere che la Camera di commercio dia la licenza di panificazione e la Commissione per l'esercizio del commercio neghi la vendita. Ho prospettato questa ipotesi perchè mi pare che ad essa soccorre quel che l'onorevole Sartori, magari non tenendo conto di questo argomento, ha suggerito nel suo emendamento.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Prego l'onorevole relatore di esaminare la possibilità di ritirare il suo emendamento anche per riguardo al Ministro delle finanze.

SARTORI, *relatore*. Io lo mantengo anche per le ragioni esposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Sartori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Bosco, ha presentato un ordine del giorno sul cui concetto siamo stati tutti d'accordo. Ne do lettura: «La 9ª Commissione permanente del Senato, considerata la grande importanza del problema della panificazione dal punto di vista igienico e sociale,

ed anche allo scopo di promuovere un più completo controllo igienico-sanitario su tale industria, fa voti che il Ministero dell'industria e commercio, d'intesa con gli altri Ministeri, promuova lo sviluppo di scuole professionali per la panificazione onde accrescere la coltura tecnica e professionale dei panificatori ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Art. 12.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

(È approvato).

Art. 13.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di autorizzare, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, tale vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni di ambiente la rendano necessaria.

CARON. Io non vedo la ragione di attribuire al direttore dell'Ufficio provinciale funzioni di questo genere che sarebbe piuttosto di pertinenza dell'Ufficio sanitario del Comune o dell'Ufficio d'igiene.

BOSCO. Ricordiamo che se vi sono queste piccole forme di commercio ambulante, esse si verificano soprattutto nei piccolissimi Comuni. Ora stabilire che l'interessato di una frazione di un certo Comune debba andare a chiedere la licenza al medico provinciale, mi sembra inutile procedura; io proporrei di dire: « È data facoltà all'ufficiale sanitario » che esiste in ogni Comune.

CAMINITI. Non credo che l'ufficiale sanitario possa autorizzare; è il sindaco del Comune che concede l'autorizzazione.

SARTORI, *relatore*. Allora invece di dire: « È data facoltà al direttore dell'Ufficio provinciale della industria e del commercio di

autorizzare » adottiamo la frase: « È data facoltà al Sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, di autorizzare ».

PRESIDENTE. Io sono perplesso perché negli ambienti piccoli ci sono sempre determinate influenze...

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Per questo motivo si parlava dell'Ufficio provinciale: per avere una uniformità di indirizzo.

CARON. Io desidero far notare che per esempio in certe località per tradizione, in particolari giorni, si vende il pane bianco al mercato. Quindi sarebbe molto più pratico ed utile che in quei determinati giorni il Sindaco del paese, sentito il conforme parere dell'ufficiale sanitario, autorizzasse la vendita del pane bianco al mercato.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni alle proposte fatte, do lettura dell'articolo 13 nella definitiva formulazione:

« È vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al Sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, la temporanea vendita in quei Comuni ove speciali condizioni la rendano opportuna ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Art. 14.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

(È approvato).

Art. 15.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6, o nel caso che non sia

stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

(È approvato).

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'articolo 8, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

SARTORI, *relatore*. Al secondo e terzo comma di questo articolo propongo di sostituire le parole « direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio » con le altre « presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia ».

CARON. A me sembra strano questo Presidente della Camera di commercio che dispone la chiusura dell'esercizio; non mi sembra giusto dal punto di vista giuridico, poichè fra l'altro, egli non ha i mezzi per far chiudere gli esercizi *manu militari*.

DE LUCA. No, egli toglie la licenza, poi pensano gli organi di polizia ad obbligare la chiusura dell'esercizio.

CARON. Allora la formula « dispone la chiusura » è impropria; si dovrebbe dire: « ritira la licenza ». Per analogia a questo fatto posso

ricordare che per esempio per il servizio tecnico nella monta taurina noi abbiamo effettivamente la sovrintendenza della Camera di commercio, però per la esecuzione delle disposizioni di questa abbiamo i nostri funzionari, le nostre guardie giurate che costituiscono, per dir così, la mano militare.

BOSCO. Nella prima parte dell'articolo si dice che l'imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione ecc.; però manca la conseguenza logica di questa premessa e cioè l'oblazione estingue l'azione penale. Quindi, a mio parere, è necessario un comma finale che dica che l'oblazione estingue l'azione penale, come si dice sempre in simili casi.

PRESIDENTE. In analogia anche alla modificazione introdotta nei precedenti articoli, le parole « direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio » sono sostituite con le altre « presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia »; alla fine del secondo comma, in relazione alla proposta del senatore Bosco, vanno poi aggiunte le parole: « L'oblazione estingue l'azione penale ».

Pongo ai voti l'articolo 16 con questi emendamenti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9.

Alle imprese suddette, sino a quando non abbiano provveduta alla trasformazione di cui al comma precedente, sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio una licenza provvisoria di esercizio da rinnovarsi annualmente, a condizione che siano osservate le necessarie misure igienico-sanitarie.

Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio, ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare.

SARTORI, *relatore*. Propongo che l'articolo 17 rimanga invariato nella prima parte, mentre l'ultima parte andrebbe modificata, nel senso di non porre una scadenza unica per tutte le imprese.

DE LUCA. Faccio notare che con il terzo comma si viene ad annullare completamente il primo e il secondo.

SARTORI, *relatore*. Noi diamo dei termini lati ed intendiamo che la legge sia rispettata. Non dobbiamo consentire eccezioni poiché la legge parla in termini imperativi e non permette di derogare agli obblighi da essa stabiliti. D'altronde mi è stato fatto osservare che si tratta di disposizione concernente certe regioni d'Italia, specialmente le Puglie dove c'è ancora della gente che impasta soltanto il pane e c'è della altra gente che soltanto lo cuoce. Altrimenti si verrebbero a stroncare delle attività che attualmente esistono.

DE LUCA. Io proporrei di togliere completamente il terzo comma perchè è perfettamente inutile.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Noi stabiliamo un termine che, secondo me, bisogna esprimere anche se può sembrare pleonastico.

CASTAGNO. Ma vi è già al primo comma la parola « legittimamente » che sarebbe sufficiente, perchè se le imprese sono legittime non hanno che da continuare.

SARTORI, *relatore*. Lasciando per il momento in sospenso il terzo comma, propongo che il quarto comma sia così formulato: « Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge e nei termini sotto indicati, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio, ed eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare:

a) entro il 31 dicembre 1952 i molini e i panifici situati in Comuni con più di 10 mila abitanti;

b) entro il 31 dicembre 1955 i molini e i panifici situati in Comuni aventi da 5 mila a 10 mila abitanti;

c) entro il 31 dicembre 1958 i molini e i panifici situati nei Comuni aventi meno di 5 mila abitanti ».

PRESIDENTE. Io penso che questi differenti termini non siano affatto opportuni perchè, a mio parere, sarebbe molto più utile, invece di queste date lontane, stabilire una data a noi più prossima che poi, sorgendone la necessità si può sempre prorogare.

SARTORI, *relatore*. Io ho avvicinato la data per i comuni più grossi; viceversa l'ho allontanata per i comuni più piccoli.

MARTINI. A me non sembra opportuna questa suddivisione in varie categorie secondo il numero degli abitanti; io preferirei lasciare l'articolo così come è.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Non è escluso poi che si concedano delle proroghe, qualora si rendessero necessarie.

CASTAGNO. Io sono d'accordo nel lasciare l'articolo così come è, all'infuori della soppressione del comma terzo che è pleonastico. Anche perchè, siccome noi abbiamo modificato radicalmente l'articolo 4 ed abbiamo già stabilito le varie possibilità delle trasformazioni degli impianti a seconda dell'entità del centro abitato, mi pare che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo debba rimanere così come è. Noi, in sostanza, diamo ai Comuni al di sopra dei tre mila abitanti degli obblighi che possono essere mantenuti. Quindi pregherei il relatore di non insistere nella sua proposta.

SARTORI, *relatore*. Ritiro l'emendamento.

DE LUCA. Vorrei fare una domanda al relatore. L'ultimo comma di cui si propone la soppressione è coordinato con quanto è stabilito all'articolo 9?

SARTORI, *relatore*. Sì, perchè si tratta di nuovi impianti, e quindi quelli vecchi possono sempre mettersi a posto entro il 1954.

CASTAGNO. Bisognerebbe fare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 4.

DE LUCA. Invece di coordinare io proporrei di togliere il primo e il secondo comma.

SARTORI, *relatore*. Potremmo dire: « salvo quanto disposto nell'articolo 4 ».

DE LUCA. Io direi: « Tutti gli altri impianti esistenti devono, entro il 1954 modificare ecc. ».

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Io pregherei di tenere presente la proposta che ho illustrato in principio della presente discussione e cioè di autorizzare il Presidente a fare quegli eventuali richiami che si rendessero necessari, sentito — se lo crederà opportuno — l'Ufficio legislativo del Ministero. Naturalmente nessuno può pensare a modificare la sostanza di una decisione della Commissione.

CASTAGNO. Io proporrei di limitare questo ultimo comma alle prime parole, e cioè: « Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ». Qui si fa questione di entità e non di altitudine, ma nell'entità è compresa pure la altitudine.

SARTORI, *relatore*. Nell'articolo 4 si parla solo di panifici e non di molini.

CASTAGNO. Ha ragione il collega Sartori.

DE LUCA. L'ultimo comma, secondo la logica legislativa, dovrebbe figurare come primo perchè prevede la trasformazione di tutti i molini esistenti; toglierei senz'altro il richiamo all'altitudine, poi specificerei l'applicazione di questa norma ai casi particolari. A questo proposito poi sarà bene fissare anche un principio di carattere giuridico. Noi sappiamo che gli errori materiali delle sentenze vengono corrette con la particolare procedura di correzione: ebbene noi autorizziamo da questo momento il Presidente a procedere alla correzione di questi eventuali errori.

CASTAGNO. Vorrei solo fare presente questo: che la località dei 700 metri è già citata nell'articolo 8 quando parla delle tasse; quindi, appunto per questo, sarebbe logico lasciarla, ma non in un articolo come eccezione, bensì portarla con una dizione adeguata in qualcuno degli articoli principali. Perchè allora troverà giustificazione anche l'esenzione della tassa prevista dall'articolo 8.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Il rilievo dell'onore-

vole Castagno è esatto. Se ne potrà tenere conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'articolo 17 potrebbe essere così formulato:

Art. 17.

I panifici e molini attualmente in esercizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954.

Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al di sopra di metri 700 sul livello del mare.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono, entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9.

Se non vi sono osservazioni, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DE LUCA. Riguardo a questo articolo sto notando quello che, secondo me, è un malvezzo: cioè non c'è legge o decreto che non intenda modificare i termini di entrata in vigore della legge. Ci sono norme di carattere generale a questo riguardo! E ciò non è bene che avvenga specialmente per le leggi che non hanno un carattere di urgenza; la modificazione

può essere ammissibile solo per le leggi cate-naccio. Una volta la prassi costituzionale era questa: entravano in vigore immediatamente quei decreti e quelle leggi che rappresentavano un pericolo se non fossero stati applicati in tempo. Ma per la legge che stiamo discutendo, non c'è alcun pericolo. Quindi propongo di sopprimere l'articolo 19.

BRAITENBERG. Io vorrei fare la proposta formale di aggiungere un articolo, così formulato: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle macinazioni e panificazioni non destinate alla vendita pubblica ». Mi pare che una tale aggiunta non potrebbe nuocere e potrebbe essere senz'altro accettata.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che si tratta di una questione già discussa e superata. Il suo è un dubbio soggettivo e non può formare oggetto di una disposizione legislativa.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Anche io mi permetto

consigliare l'onorevole Braitenberg di ritirare la sua proposta, superando le sue preoccupazioni, che non hanno ragioni d'essere.

BRAITENBERG. Ritiro la mia proposta, ma desidero che la mia dichiarazione rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Per quel che riguarda la proposta di soppressione dell'articolo 19 fatta dall'onorevole De Luca, io lo prego di non insistere.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 19, di cui è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,30.